

Un *grand arrêt* della Corte di giustizia dell'Unione europea sul nostro *preariato scolastico statale*: il contrasto con il diritto dell'Unione, che ne risulta, non comporta l'espunzione dal nostro ordinamento, né la *non applicazione* della normativa interna confliggente (prime note in attesa dei *seguiti*). *

di Michele De Luca **

SOMMARIO:

1. Una *sentenza storica* – un *grand arrêt* – della Corte di giustizia dell'Unione europea sul nostro *preariato scolastico statale*: sebbene non introduca principi innovativi.
2. Segue: passaggi essenziali – anche in funzione dei *seguiti* – della sentenza.
3. Segue: contrasto – con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte – della disciplina interna sul *preariato scolastico statale*.
4. Segue: non comporta, tuttavia, l'espunzione, dal nostro ordinamento, della disciplina interna confliggente del *preariato scolastico statale*.
5. Segue: non comporta neanche la *non applicazione* della disciplina interna confliggente del *preariato scolastico statale*.
6. Segue: *seguito*, dinanzi alla nostra Corte costituzionale, funzionale all'espunzione, dal nostro ordinamento, della disciplina interna confliggente del *preariato scolastico statale*.
7. Segue: e stabilizzazione *ope legis* del *preariato scolastico statale*.
8. Segue: e problema aperto del precedente *giudicato interno*, in senso contrario o, comunque, diverso rispetto alla sentenza sopravvenuta.

* Rielaborazione – corredata di note essenziali – dei contributi a diversi convegni: relazione conclusiva al Convegno sul tema *La sentenza della Corte di giustizia europea sulla stabilizzazione del preariato scolastico italiano*, organizzato dalla Associazione nazionale insegnanti e formatori – ANIEF (Roma. Sala della Mercedes, Palazzo Marini, 27 novembre 2014); Relazione conclusiva al convegno sul tema *Pubblico impiego e preariato scolastico. La giurisprudenza della CGUE: l'inizio della fine?*, organizzato dalla Università della Calabria, Dipartimento scienze aziendali e giuridiche, Corso di laurea in giurisprudenza e dal Centro nazionale studi di diritto del lavoro *Domenico Napoletano* – Sezione di Cosenza (Arcavacata di Rende, Sala University club, 15 dicembre 2014)

** già Presidente titolare della sezione lavoro della Corte di cassazione.

1. Pare, effettivamente, una *sentenza storica* – un *grand arrêt* – la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea – in sede di rinvio pregiudiziale – sul nostro *preariato scolastico statale*.¹

Eppure non reca principi innovativi.

Sembra sostanzialmente ribadita, infatti, l'opinione diffusa che – per risultare idonee a *giustificare* la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti – le *ragioni sostitutive* non possono, all'evidenza, essere *permanenti*.

In altri termini, sembra ribadita la palese incompatibilità delle *ragioni sostitutive*, appunto, con l'inesistenza dei *sostituiti*.

1.1. Peraltro lo stesso principio risulta già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.²

Infatti la Corte³ – in punto di *ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo* di contratti di lavoro a tempo determinato – aveva già avuto occasione di osservare:

¹ Vedi. Corte giust. U.E. 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, che dichiara testualmente:

La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

² Vedi M. DE LUCA, *Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 211/2014; LPA, 2013, n. 6, 941 ss., al quale si rinvia, anche per riferimenti ulteriori. Peraltro lo ricorda la stessa sentenza in esame, spec. § 72, 87 e, soprattutto 100 (vedi *infra*).

³ Vedi. Corte giust. 26 gennaio 2012, in c. -50/13, Küçük (in Foro it., 2012, IV, 112; con nota di richiami di A.M. PERRINO), spec. § 52.

“Il fatto di richiedere automaticamente la conclusione di contratti a tempo indeterminato, qualora le dimensioni dell’impresa o dell’ente interessato e la composizione del suo personale comportino che il datore di lavoro debba far fronte ad un’esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo, oltrepasserebbe gli obiettivi perseguiti dall’accordo quadro e dalla direttiva 1999/70 e violerebbe il margine di discrezionalità riconosciuto da questi ultimi agli Stati membri e, se del caso, alle parti sociali”.

E, coerentemente, aveva concluso:

*“Spetta al giudice del rinvio, (....), valutare se, nelle circostanze della fattispecie principale, l’impiego di un dipendente per un periodo di undici anni in forza di tredici contratti successivi a tempo determinato sia conforme alla clausola 5 (....)”.*⁴

1.2.La prospettata configurazione di *“un’esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo”* – quale *ragione obiettiva per la giustificazione del rinnovo* – sembra ricevere, tuttavia, una successiva precisazione.

Infatti é stato ribadito, bensì, che la clausola 5 dell’accordo quadro *“non osta a una normativa nazionale, (....), che consente alle università di rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con docenti associati, senza alcun limite della durata massima e del numero di rinnovi di tali contratti, qualora tali contratti siano giustificati da una ragione obiettiva ai sensi del punto 1, lettera a), di tale clausola, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.*

Tuttavia spetta allo stesso giudice del rinvio – come è stato precisato contestualmente – *“verificare in concreto che (....) il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in parola intendesse effettivamente*

⁴ Così, testualmente, la stessa Corte giust. 26 gennaio 2012, in c. -50/13, Küçük, cit., spec. § 55.

soddisfare esigenze provvisorie e che una normativa come quella controversa nel procedimento principale non sia stata utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli in materia di assunzione di personale docente".⁵

In altri termini le *ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo* non possono essere integrate, in nessun caso, da *esigenze permanenti e durevoli* in materia di assunzione di personale.

1.3.La sentenza della Corte di giustizia sul *precariato scolastico statale* costituisce, quindi, niente altro che la conferma e, per così dire, il coronamento – con riferimento ad una ipotesi macroscopica di *ragione sostitutiva permanente* – della giurisprudenza precedente della stessa Corte.⁶

Non possono essere trascurati, tuttavia, i passaggi essenziali – anche in funzione dei *seguiti* (vedi *infra*) – della sentenza in esame.

⁵ Vedi Corte giust. 13 marzo 2014, in c.190/13, spec. § 60.

⁶ Lo ricorda, esplicitamente, la sentenza in esame, spec. §72, 87 e, soprattutto 100, cit., laddove si legge: *“Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)”*.

2. Intanto “il solo fatto che la normativa nazionale, di cui trattasi nei procedimenti principali ⁷, possa essere giustificata da una «ragione obiettiva» ai sensi di tale disposizione (articolo 5, punto 1, della direttiva) ⁸ non può essere sufficiente a renderla ad essa conforme, se risulta che l’applicazione concreta di detta normativa conduce, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”: è la stessa Corte di giustizia a stabilirlo (spec. § 104 della sentenza in esame).

Coerente ne risultano le conclusioni – in dispositivo – che la stessa disposizione della direttiva (art. 5, punto 1, cit.) “deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo,

⁷ Vedi legge 3 maggio 1999, n. 123 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*), articolo 4 (*Supplenze*), comma 1, 6, 11 e 14 bis, laddove stabilisce:

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. (.....).

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge. (.....).

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico. (.....).

14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

⁸ Vedi Direttiva 1999/70/Ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato., spec. articolo 5.

tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali (.....)”.

In altri termini, l'interpretazione della direttiva (art. 5, punto 1, cit.) – che la Corte di giustizia propone – *osta* alla normativa nazionale – non già nella sua formulazione letterale, ma – in quanto *“autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili (.....)”* .

Sembra riecheggiare – nello sentenza della Corte di giustizia – la distinzione tra *disposizione* e *norma* – tra *formulazione letterale*, appunto, e *significato attribuito in sede di interpretazione ed applicazione*, rispettivamente – che viene proposta dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale.⁹

Né tale distinzione risulta priva di rilievo in funzione del *seguito* – dinanzi alla nostra Corte costituzionale – della sentenza in esame della Corte di giustizia (vedi *infra*).

2.1.Lo scrutinio della Corte di giustizia – sul prospettato *“ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”* – viene articolato, poi, in relazione alla triplice *tipologia delle supplenze* (§ 90 della sentenza) e tiene conto, peraltro, del *doppio canale* per l'immissione in ruolo (§ 89), prima di pervenire a coerenti conclusioni (§ 91 ss.)

⁹ Sulla distinzione tra *disposizioni* e *norme* – nella giurisprudenza della nostra Corte costituzionale – vedi, per tutti, F.MODUGNO, *i criteri della distinzione diacronica tra norme ed disposizioni in sede di giuszia costituzionale*, in Quaderni costituzionali, 1989, 37, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori. Adde: G. ZAGREBELSKY, V. MARCENO'. *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2012, *passim*, spec. Cap. 7 (*SPOSTAMENTO DI PROSPETTIVA. Da giurisdizione di repressione a giurisdizione d'interpretazione*), 337 ss.; G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge*, Torino, Einaudi, 2009, *passim*, spec. capitolo quattordicesimo (*Il giudice delle leggi, artefice del diritto*), 337 ss; A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 2011, *passim*, spec. 536.

2.2. Intanto la normativa nazionale (quale risulta dal *combinato disposto* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 con l'articolo 1 del decreto 13 giugno 2007, n.131, *Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*, appunto) prevede *“tre tipi di supplenze: in primo luogo, le supplenze annuali sull'organico «di diritto», in attesa dell'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, per posti vacanti e disponibili, in quanto privi di titolare, il cui termine corrisponde a quello dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto; in secondo luogo, le supplenze temporanee sull'organico «di fatto», per posti non vacanti, ma disponibili, il cui termine corrisponde a quello delle attività didattiche, ossia il 30 giugno, e, in terzo luogo, le supplenze temporanee, o supplenze brevi, nelle altre ipotesi, il cui termine corrisponde alla cessazione delle esigenze per le quali sono state disposte“* (§ 90 della sentenza).

2.3. Peraltro *“l'immissione in ruolo si effettua secondo il sistema cosiddetto «del doppio canale», ossia, quanto alla metà dei posti vacanti per anno scolastico, mediante concorsi per titoli ed esami e, quanto all'altra metà, attingendo alle graduatorie permanenti, nelle quali figurano i docenti che hanno vinto un siffatto concorso senza tuttavia ottenere un posto di ruolo, e quelli che hanno seguito corsi di abilitazione tenuti dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento.*

Si è fatto ricorso alle supplenze attingendo alle medesime graduatorie: la successione delle supplenze da parte di uno stesso docente ne comporta l'avanzamento in graduatoria e può condurlo all'immissione in ruolo” (§ 89 della sentenza).

2.4.Ora la normativa nazionale consente il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato *“per sostituire, da un lato, personale delle scuole statali, in attesa dell’esito di procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo, nonché, dall’altro, personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell’impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all’accordo quadro.”*

Agevoli ne risultano – alla luce della giurisprudenza della stessa Corte – le conclusioni: il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, *“per sostituire (.....) personale di tali scuole che si trova momentaneamente nell’impossibilità di svolgere le sue funzioni, non è di per sé contraria all’accordo quadro”* (§ 91 della sentenza).

Al contrario – come la stessa Corte ha dichiarato in numerose occasioni – *“il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.*

Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata)” (§ 100 della sentenza).

In altri termini, *“l’osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale – quale l’articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con*

l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 – non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Küçük, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)” (§ 101 della sentenza).

Palese ne risulta, quindi, il rilievo scriminante, che viene attribuito – al fine della *giustificazione dei rinnovi* – all'impiego in *posti vacanti e disponibili, in quanto privi del titolare*, da un lato, ed alla *sostituzione temporanea di altro dipendente*, dall'altro (§ 90 ss. della sentenza).

2.5.Parimenti in tema di *giustificazione dei rinnovi*, particolare rilievo assume, tuttavia, l'esplicita, quanto univoca, affermazione (spec. § 84. della sentenza) – per la prima volta, a quanto consta – che la normativa nazionale non prevede *“alcuna misura equivalente a quelle enunciate alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro”*.

Invero lo stesso *accordo quadro* (recepito dalla direttiva) prevede che – nell'esercizio dell'*ampia discrezionalità*, di cui gli stati membri dispongono – il loro diritto interno può contenere – per la prevenzione di abusi nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato – *norme giuridiche equivalenti* rispetto alle *misure* alternative per la *prevenzione degli abusi*, che risultano *tipizzate* contestualmente (oltre le *ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo*, appunto, la *durata massima totale dei contratti o dei rapporti* ed il *numero dei rinnovi*) .¹⁰

2.6.Sul sistema sanzionatorio – per il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola statale – la

¹⁰Palese risulta il rilievo della esplicita, quanto univoca, esclusione di *norme giuridiche equivalenti* – nel nostro ordinamento interno – ove si consideri che riposa, essenzialmente, sulla configurazione della disciplina interna del *preariato scolastico statale* – quale *norma equivalente*, appunto – l'unica sentenza della Corte di cassazione, che ha pronunciato sul *preariato scolastico*, in senso contrario rispetto alla sentenza in esame della Corte di giustizia vedi Cass. n. 10127 del 20 giugno 2012, in Foro it., 2012, I, 2004, con nota di PERRINO; annotata da: VALLEBONA, in MGL,2012, 792; FIORILLO, in RIDL, 2012, II, 870,

Corte di giustizia, poi, riesce a pervenire ad una decisione definitiva, che pare assorbente rispetto alle *verifiche* riservate ai giudici del rinvio ed, in genere, ai giudici nazionali.

Infatti la normativa interna speciale – per il settore della scuola statale, appunto – *“esclude qualsivoglia diritto al risarcimento del danno”*.

Né può trovare applicazione il regime generale – in senso contrario – per il settore pubblico (art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001).

Peraltro la stessa normativa speciale di settore *“non consente neanche la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in contratto o rapporto di lavoro a tempo indeterminato”*.

Né può trovare applicazione – in quanto esplicitamente esclusa per la scuola statale – la disciplina generale (art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368/2001), laddove sancisce testualmente: *“qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (.....)”*

Mentre *“non può essere considerata una sanzione a carattere sufficientemente effettivo e dissuasivo”* la possibilità – affatto *aleatoria* – dell’immissione in ruolo del *supplente* per effetto dell’avanzamento in graduatoria.

Tale *possibilità*, infatti, *“non può essere intesa nel senso di consentirgli di esimersi dall’osservanza dell’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”* (§ 114 ss. della sentenza).

Pertanto l’esclusione di qualsiasi sanzione – nella nostra normativa interna sul *precariato scolastico statale* – risulta in palese contrasto con la normativa

dell'Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia (§ 77 ss. della sentenza).

2.7.E' ben vero che – nel difetto di previsioni specifiche, sul punto, del diritto dell'Unione – spetta alle autorità nazionali l'adozione di misure sanzionatorie per la repressione, appunto, del ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

La *discrezionalità* degli stati membri, tuttavia, incontra i limiti che risultano dalla imposizione di requisiti indefettibili per le stesse misure sanzionatorie: la *effettività* si coniuga, in tale prospettiva, con la *proporzionalità*, la *equivalenza* – rispetto a misure “*che riguardano situazioni analoghe di natura interna*” – e la *efficacia dissuasiva*.

Tuttavia la prospettata esclusione di qualsiasi sanzione – nella nostra normativa interna sul *precariato scolastico statale* – è, da sola, sufficiente per integrarne il contrasto con la normativa dell'Unione.

Mentre i *requisiti* indefettibili di tali sanzioni – imposti dalla Corte di giustizia – assumono rilievo, nel caso in esame, in funzione dei *seguiti* della sentenza della Corte di giustizia, di che trattasi (vedi *infra*).

3.La disciplina interna del *preariato scolastico statale*¹¹ risulta, pertanto, in palese contrasto con il diritto dell'Unione europea in materia di contratti di lavoro a tempo determinato¹², come interpretato dalla Corte di giustizia – in sede di rinvio pregiudiziale – con la sentenza in esame.¹³

Tanto basta per ritenerla una *sentenza storica*, un un *grand arrêt*, sebbene non rechi – per quanto si è detto – principi innovativi.

3.1.Non si tratta, tuttavia, di uno degli inadempimenti consueti – ad obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea – che collocano il nostro paese al vertice, certo non ambito, della graduatoria tra i paesi membri inadempienti.¹⁴

Con riferimento alla direttiva in materia di contratti di lavoro a tempo determinato¹⁵, invero, il nostro paese detiene, addirittura, un primato virtuoso rispetto agli altri paesi.

Prima di ogni altro, infatti, ha *anticipato* (con la legge n. 230 del 1962) la *conformazione* dell'ordinamento interno alla direttiva stessa, che sarebbe sopravvenuta molti anni dopo.¹⁶

¹¹ Vedi legge 3 maggio 1999, n. 123 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*), articolo 4 (*Supplenze*), comma 1, 6, 11 e 14 bis, cit.

¹² Vedi Direttiva 1999/70/Ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato., spec. articolo 5, cit..

¹³ Vedi Corte giust. U.E. 26 novembre 2012, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, cit.

¹⁴ Il *Rapporto annuale sul controllo dell'applicazione de diritto dell'Unione (2013)* della Commissione europea, infatti, colloca il nostro paese al primo posto – per *numero di infrazioni al 31 dicembre 2013* (104) e per *numero di lettere di messa in mora* (58) – al terzo posto (preceduto da Slovenia e Cipro) per *casi di ritardo nella trasposizione di direttive* (24).

La gravità dell'inadempienza, tuttavia, risulta confermata, vieppiù, dal confronto con il paese più virtuoso (la Croazia): due *infrazioni* al 31 dicembre 2013 e due *ritardi nella trasposizione di direttive* (pur tenendo conto, tuttavia, della data d'ingresso nell'Unione),

¹⁵ Vedi Direttiva 1999/70/Ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato., spec. articolo 5, cit..

¹⁶ Vedi M. DE LUCA, *Direttiva comunitaria in materia di lavoro a tempo determinato: attuazione nei paesi dell'Unione europea*, in FORO IT. 2002, V, 93, § 1.4., laddove si legge:

“In tale prospettiva, assume rilievo evidente la «situazione di anticipata conformazione» del nostro ordinamento a quello comunitario in materia di lavoro a tempo determinato — già garantita dalla disciplina interna nella stessa materia (l. 18 aprile 1962 n. 230, e successive modifiche ed integrazioni) , in vigore ancor prima della direttiva — che non sembra trovare riscontro, almeno negli stessi termini, in alcuno degli altri ordinamenti nazionali a raffronto.”.

Mentre la successiva *trasposizione* della direttiva – nel nostro ordinamento interno ¹⁷ – ha superato, ripetutamente, lo scrutinio di conformità al diritto dell’Unione europea. ¹⁸

3.2. Questa volta, l’inadempimento – ad obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea – risulta, in positivo, da disciplina speciale di settore, concernente il nostro *preariato scolastico statale*.¹⁹

Ne risulta, per quanto si è detto, una ipotesi macroscopica, un *caso di scuola* – per così dire – di *ragione sostitutiva permanente*, affatto inidonea a *giustificare* – a norma della direttiva dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia – la successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Vedi, altresì, Corte cost., 7 febbraio 2000, n. 41 (in Foro it., 2000, I, 701, con nota di Romboli; annotata, tra gli altri, da CARTABIA, in Riv. Dir. pubbl. comunitario, 2000, 175), che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo di disposizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230 – “*la cui abrogazione esporrebbe lo stato italiano a responsabilità nei confronti della comunità europea*” – in base al rilievo (§8.4) che, “*qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione (.....), l’ordinamento italiano risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti*”.

¹⁷ Con decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, *Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES*, cit., appunto.

¹⁸ Vedi Corte cost., 14 luglio 2009, n. 214 (in FI 2010, I, 46, con nota di PERRINO; annotata, tra gli altri, da FERRARO, in Diritti lavori mercati 2009, 433), che dichiara infondate “*le questioni di legittimità costituzionale (in relazione, tra l’altro all’art. 117, 1° comma, cost.) degli art. 1, 1° comma, e 11 d.leg. n. 368 del 2001, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro, e dispongono l’abrogazione dell’intera l. 18 aprile 1962 n. 230, in riferimento agli art. 76, 77 e 117 cost.*”.

Vedi altresì, Corte cost., 29 maggio 2013, n. 107. (in FI 2013, I, 2373; annotata, tra gli altri, da: MENGHINI, in RGL, 2013, II, 579; DE MICHELE, Lavoro giur., 2013, 813), che sostanzialmente ribadisce la declaratoria di infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale, con la precisazione esplicita (*senza l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire*), riferita alle *ragioni sostitutive*, per rimuovere i dubbi che erano stati sollevati dalla sentenza precedente.

Non sembrano, invece, porre problemi di conformità – all’ordinamento dell’Unione europea (in relazione agli art. 11 e 117, 1° comma, Cost.) – né la questione di legittimità costituzionale riguardanti *discipline transitorie* – che sono state dichiarate fondate (da Corte cost. 14 luglio 2009, n. 214, cit. e da Corte cost. 4 marzo 2008, n. 44, in FI, 2008, I, 1390; annotata, tra gli altri, da: VALLEBONA, in MGL, 2008, 383; ANDREONI, in RGL, 2008, II, 331; Quaranta, in RIDL, 2008, II, 504; DE MICHELE, in Lavoro giur., 2008, 367) – né la questione di legittimità costituzionale – dichiarata, invece, infondata (da Corte cost. 14 luglio 2009, n. 214, cit) – concernente “*la disciplina speciale del lavoro a termine nel settore postale mediante tipizzazione di un’ipotesi di valida opposizione del termine in base ad una valutazione - operata dal legislatore una volta per tutte in via generale e astratta - delle esigenze delle imprese concessionarie di servizi postali di disporre di una parte di organico sicuramente flessibile funzionale all’onere di svolgimento del c.d. servizio universale*”.

¹⁹ Vedi riferimenti a nota 7.

4. La sentenza della Corte di giustizia, tuttavia, sarebbe destinata a convivere – in dipendenza dei propri limiti di *efficacia* – con la normativa interna confliggente.

4.1. Invero la Corte – in sede di *rinvio pregiudiziale*²⁰, come nella specie – non può pronunciare sulla interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali, né sulla conformità di tali disposizioni al diritto comunitario (ora dell'Unione), ma soltanto limitarsi a *“fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione, attinenti al diritto comunitario, che gli permetteranno di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto”*.²¹

Anche a volere ammettere che, talora, la Corte di giustizia sembrerebbe operare – di fatto – una sorta di *“sindacato occulto sulle legislazioni nazionali”*.²²

Del resto, è la stessa sentenza in esame della Corte di giustizia a stabilirlo (§81 ss.).²³

²⁰ Ai sensi dell'articolo 267 (già 177) TFUE, degli articoli 23 e, soprattutto, 23 bis dello statuto della Corte, degli articoli 103, 104, 104 bis e, soprattutto 104 ter del regolamento di procedura –introdotta (al pari dell'articolo 23 bis dello statuto) a seguito delle modifiche decise con l'approvazione del Trattato di Lisbona – nonché delle *“indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante”*, recate dalla *Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali* del 1996, sostituita dalla – sostanzialmente identica – *Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali* (2009/C 297/01).

²¹ Così, testualmente, Corte giust. 23 gennaio 2003, in c. 57/01, punto 55, e la costante giurisprudenza conforme.

In senso contrario pare, tuttavia, Trib. Napoli 21 gennaio 2015, est. Coppola, nelle cause Mascolo c. Ministero istruzione università e ricerca scientifica, Racca c. Ministero istruzione università e ricerca scientifica, Fiorini c. Ministero istruzione università e ricerca scientifica, che – a seguito della sentenza della corte di giustizia in esame – provvedono alla *stabilizzazione di precari della scuola*.

²² Così, testualmente, R. CALVANO, *La Corte di giustizia e la costituzione europea*, Padova, Cedam, 2004, p. 244.

²³ Laddove si legge: *“81. Nel caso di specie, per quanto concerne la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre ricordare che la Corte non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del diritto interno, dato che questo compito spetta esclusivamente al giudice del rinvio o, se del caso, ai competenti organi giurisdizionali nazionali, che devono determinare se i criteri ricordati ai punti da 74 a 79 della presente sentenza siano soddisfatti dalle disposizioni della normativa nazionale applicabile (v., in particolare, sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 66 nonché giurisprudenza ivi citata).*

4.2.Coerentemente, la pronuncia della Corte – in sede di rinvio pregiudiziale, appunto – e la procedura d’infrazione risultano reciprocamente compatibili.²⁴

Neanche la procedura d’infrazione, tuttavia, espunge dall’ordinamento nazionale le norme interne confliggenti con il diritto dell’Unione.²⁵

4.3.Né può essere trascurata la *potenzialità espansiva* della interpretazione della Corte di giustizia, che – proprio in quanto ha per oggetto il diritto dell’Unione – può trovare applicazione, quale parametro, a normative interne diverse da quella che ne risulti considerata contestualmente (quale, nella specie, la disciplina del nostro *precariato scolastico statale*).

Suppone, tuttavia, una *normativa speciale di settore* dell’ordinamento nazionale, parimenti confligente con il diritto dell’Unione.

Infatti ha superato lo scrutinio di compatibilità – con il diritto dell’Unione, appunto – non solo la *trasposizione* nel nostro ordinamento della direttiva sul lavoro a tempo determinato (decreto legislativo n. 368/01) – per quanto si è

82. Spetta pertanto al giudice del rinvio valutare in che misura i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione delle disposizioni rilevanti del diritto interno costituiscano una misura adeguata per prevenire e, se del caso, punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (v. sentenza *Fiamingo e a.*, EU:C:2014:2044, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).

83. Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire, ove necessario, precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua valutazione (v., in particolare, sentenza *Fiamingo e a.*, EU:C:2014:2044, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata)."

²⁴ Sul punto vedi M.DE LUCA , *Normativa comunitaria in materia di lavoro e giurisprudenza dei giudici ordinari italiani*, relazione al convegno su *Il lavoro nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano* – organizzato dall’Università degli studi di Parma e dal Centro studi Domenico Napoletano – sezione dell’Emilia (Parma, Aula magna, 30-31 ottobre 1985) – negli atti del convegno, CEDAM, Padova, 1988, ed in Foro it., I, 234, spec. § 7 ed, ivi, riferimenti, spec. nota 37.

²⁵ Invero, “quando la la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta” e – “qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata” – la stessa Corte gli infligge “il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità” (articolo 260 TUE, ex art. 228 TCE).

Sul punto, vedi, da ultima, Corte giust. 6 novembre 2014, nella causa C. 385/13 P, procedura d’infrazione contro la Repubblica italiana, riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania.

detto – ma anche la disciplina nella stessa materia per il lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (art. 36 decreto legislativo 165/01).

26

5. Peraltro il difetto di *efficacia diretta*²⁷ preclude l'applicazione della norma della direttiva²⁸ – come interpretata dalla Corte di giustizia – in luogo della normativa interna confliggente²⁹.

Mentre il tenore letterale della normativa interna ne preclude l'*interpretazione conforme* alla direttiva.

5.1. Invero il contenuto normativo – *immediatamente precettivo* – è requisito indefettibile delle norme dell'Unione europea – dotate di *efficacia diretta* – e ne impone l'applicazione, anche in luogo delle (eventuali) norme interne confliggenti.³⁰

La sussunzione della fattispecie concreta – in norme siffatte dell'Unione – ne impone, quindi, al giudice nazionale comune l'applicazione immediata, a prescindere dalla disciplina interna nella stessa materia.

²⁶Vedi Corte giust. 7 settembre 2006, in causa C 53/04, in Foro it., 207, IV, 75, con note di PERRINO e DE ANGELIS

Peraltro la sentenza in esame della Corte di giustizia ritiene *irricevibili* le questioni – relative al *precariato comunale* – non essendone la disciplina interna confliggente con il diritto dell'Unione..

²⁷Sul difetto di efficacia diretta dell'articolo 5 della direttiva – che impone la *prevenzione di abusi derivanti dall'utilizzo della successione di contratti a termine, affidando alla discrezionalità dei legislatori nazionali la scelta delle misure idonee* – vedi M. DE LUCA, *Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, cit., spec. § 1.7., al quale si rinvia, anche per riferimenti ulteriori.

²⁸ Direttiva 1999/70/Ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato., spec. articolo 5, cit..

²⁹ legge 3 maggio 1999, n. 123 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*), articolo 4 (*Supplenze*), comma 1, 6, 11 e 14 bis, cit.,

³⁰ A prescindere dalla configurazione dei due sistemi (dell'Unione europea ed interno) come *integrati* (Corte giust) oppure come *coordinati* (corte cost.) tra loro.

5.2. Tuttavia la *tipologia* della fonte limita, talora, la *efficacia diretta* – ai rapporti con lo *stato* (c. d. *efficacia diretta verticale*) – escludendola, invece, per i *rapporti fra privati* (c. d. *efficacia diretta orizzontale*).

La giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, è consolidata nel senso di negare alle direttive l'*efficacia diretta orizzontale*, ancorché assuma – ai fini della loro *efficacia verticale* – una nozione di *stato* molto ampia.³¹

5.3. Ora non è dotata di *efficacia diretta* – per quanto si è detto – la clausola che reca misure di prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato.³²

Di conseguenza, i giudici nazionali possono soltanto assumerla come parametro per l'*interpretazione conforme* – oppure, in alternativa, per proporre questione di legittimità costituzionale (in relazione agli art. 11 e 117, primo comma, cost.) – di disposizioni interne.

Tuttavia il tenore letterale della normativa interna³³ ne preclude, appunto, l'*interpretazione conforme*.

5.4. Il prospettato difetto di *efficacia diretta* – nella norma in esame della direttiva³⁴ – è riconosciuto, del resto, espressamente dalla ordinanza di rinvio pregiudiziale della nostra Corte costituzionale³⁵, volta ad ottenerne l'interpretazione da parte della Corte di giustizia.³⁶

³¹ *Ex multis*, la sent. 5 ottobre 2004, Cause riunite da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer e a.*, *Raccolta* I-8835, par. 109, in *Foro it.*, 2005, IV, 23, con nota di richiami, alla quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

³² Direttiva 1999/70/Ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato., spec. articolo 5, cit..

³³ Vedi riferimenti a nota 7.

³⁴ Direttiva 1999/70/Ce del consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo-quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato., spec. articolo 5, cit..

³⁵ Vedi Corte cost., ordinanza 18 luglio 2013, n. 207, in *Fl.* 2013, I, 3059, con nota di Perrino; annotata da: Menghini, in *RGL* 2013, II, 5 77; CERRI, in *Giur. Cost.*, 2013, 2885; VALLAURI, in *RDL*, 2014, II, 342.

³⁶ Vedi Corte cost., ordinanza 18 luglio 2013, n. 207, cit.

5.5. Da un lato, ne risulta condizionata la stessa *competenza* della Corte costituzionale a scrutinare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea.

Qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea *direttamente efficace*, invero, la *competenza* è riservata al giudice nazionale comune.

Spetta allo stesso giudice nazionale, infatti, valutare la *compatibilità comunitaria* della normativa interna, utilizzando — se del caso — il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e, nell'ipotesi di contrasto, provvedere egli stesso all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale confliggente.³⁷

Nel caso di contrasto della normativa interna con una norma comunitaria priva di *efficacia diretta* — contrasto accertato, eventualmente, mediante rinvio alla Corte di giustizia — il giudice comune, nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Spetta, poi, alla Corte costituzionale valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa ed, eventualmente, dichiarare la illegittimità costituzionale (in relazione agli art. 11 e 117, primo comma, cost.) della legge incompatibile con il diritto dell'Unione.³⁸

³⁷ Conformemente ai principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, causa 106/77 (Simmenthal, Foro it., 1978, IV, 201), e dalla successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, segnatamente con la sentenza n. 170 del 1984 (Granital, id., 1984, I, 2062), qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace.

³⁸ Vedi Corte cost. n. 284 del 2007, Foro it., Rep. 2007, voce Corte costituzionale, n. 40; n. 28 e n. 227 del 2010, id., 2010, I, 1109 e 2951, e n. 75 del 2012, id., Rep. 2012, voce Turismo, n. 30.

5.6.Peraltro la Corte costituzionale riconosce, espressamente, di essere vincolata dalla interpretazione – che la Corte di giustizia dà – del diritto dell’Unione.³⁹

Invero il diritto comunitario (ora dell’Unione) *prevale* sulle fonti, anche costituzionali, degli ordinamenti interni degli stati membri – in dipendenza del proprio *primato* rispetto agli stessi ordinamenti⁴⁰ – ed assicura, così, la salvaguardia contro qualsiasi declino delle garanzie a livello nazionale.⁴¹

Né può essere trascurato che le sentenze della Corte di giustizia sono *fonti* dell’ordinamento dell’Unione, al pari delle norme (dei trattati, dei regolamenti

³⁹ Vedi Corte cost., ordinanza 18 luglio 2013, n. 207, cit., laddove si legge:

“che la Corte di giustizia ha ritenuto la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro priva di efficacia diretta (sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, cit., punti 71, 78 e 79; sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki, cit., punto 196), dovendosi tra l’altro valutare la sussistenza di eventuali «ragioni obiettive» ai sensi della direttiva, che possano giustificare lo scostamento dell’ordinamento nazionale dai principî da essa stabiliti;

che non è possibile risolvere il quesito in via interpretativa, secondo quanto correttamente prospettato dai giudici rimettenti, i quali non potevano infatti superare in tal modo l’ipotizzato contrasto tra le norme interne e quelle della direttiva;

che, infatti, in base alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del consiglio 28 giugno 1999 n. 1999/70/Ce (direttiva del consiglio relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato), allo scopo di prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri sono tenuti — in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi — ad introdurre una o più misure attuative, tranne che non vi siano ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo di tali contratti, ovvero ad introdurre norme che indichino la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi o il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti;

che la Corte di giustizia ha rilevato che la direttiva 1999/70/Ce e l’accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (sentenze 8 settembre 2011, causa C-177/10, Rosado Santana, ibid., voce Unione europea, n. 1928); 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, id., 2007, IV, 72; 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler, ibid.;

che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro; e che, viceversa, l’esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola (sentenza 26 gennaio 2012, causa C-586/10, Küçük, punti 30-31, id., 2012, IV, 117)”.

⁴⁰ La fonte interna (art. 11 e 117, 1° comma, cost.) si coniuga – in tale prospettiva – con la *dichiarazione relativa al numero 17* – allegata al Trattato UE – del seguente tenore letterale:

“La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260)”.

⁴¹ Vedi M. DE LUCA, *Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, cit., spec. 942.

e delle direttive), che ne risultano interpretate in sede di rinvio pregiudiziale oppure di procedura d'infrazione.⁴²

5.7. Pertanto – a seguito della sentenza in esame della Corte di giustizia – non resterebbe altro che proporre – in giudizio dinanzi a giudice comune – questione di legittimità costituzionale (in relazione agli art. 11 e 117, 1° comma, cost.) della normativa interna⁴³ sul *precariato scolastico statale*.

⁴² Sulla attribuzione alle sentenze della Corte di giustizia del valore di ulteriore fonte del diritto comunitario (ed. ora, dell'Unione europea), vedi: Corte giust. 13 maggio 1981, causa 66/80, in Foro it., 1982, IV, 364; 6 luglio 1995, causa 62/93, Raccolta, 1995, I, 1883; Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168, id., 1992, I, 660; 11 luglio 1989, n. 389, id., 1991, I, 1076; 23 aprile 1985, n. 113, id., 1985, I, 1600.

Anche la Corte di cassazione attribuisce espressamente tale valore alle sentenze della Corte di giustizia, nel senso che esse ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità; tale efficacia andrebbe riconosciuta a tutte le sentenze della corte che siano emesse in sede contenziosa o pregiudiziale: v. Cass., sez. un., 11 novembre 1997, n. 11131, id., 1998, I, 57.

⁴³ Vedi riferimenti a nota 7.

6.Nel nostro caso, tuttavia, soccorre il *seguito*, che la sentenza della Corte di giustizia è destinata ad avere dinanzi alla nostra Corte costituzionale.

6.1.Avendo disposto il rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale, infatti, non potrà non provvedere alla declaratoria di illegittimità costituzionale (in relazione agli art.11 e 117, 1° comma, cost., appunto) della normativa sul *precaricato scolastico statale*⁴⁴

Tale normativa, invero, risulta investita dalle questioni di legittimità costituzionale (in relazione ai ricordati parametri).

Ed è proprio in pendenza del giudizio incidentale – relativo a tali questioni – che la Corte costituzionale ha disposto il rinvio pregiudiziale.

6.2.La sentenza della Corte di giustizia – a seguito del rinvio pregiudiziale disposto, appunto, (anche) dalla Corte costituzionale – ne impone, quindi, la pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale (in relazione agli art.11 e 117, 1° comma, cost., appunto).

E questa comporta l'espunzione dal nostro ordinamento (art. 136 Cost.) della normativa – che ne risulta investita – sul *precaricato scolastico statale*.

Resta, poi, l'individuazione ed interpretazione della *normativa di risulta*, che l'ordinamento giuridico dello stato è in grado di esprimere dopo l'espunzione della *disposizione* o *norma* dichiarata incostituzionale.

E l'individuazione di tale *normativa* dipende dalla tipologia della pronuncia della Corte costituzionale – di accoglimento, appunto, oppure interpretativa di accoglimento – a seconda che ne risulti investita una *disposizione* oppure –

⁴⁴ Vedi riferimenti a nota 7.

come sembra suggerire la sentenza in esame della Corte di giustizia (vedi *retro*) – una *norma*.⁴⁵

7. Risultati ben più ampi possono essere attesi, tuttavia, dalla *stabilizzazione ope legis* dei precari della scuola statale.

In tale prospettiva, può essere collocato il progetto governativo di *stabilizzazione*, recato dalle *linee guida* per la riforma scolastica.⁴⁶

Dichiaratamente ispirato dalle *conclusioni* dell'Avvocato generale – ora accolte, sostanzialmente, dalla Corte di giustizia – tale progetto risulta, quindi, funzionale – alla *conformazione* del nostro ordinamento al diritto dell'Unione – e, peraltro, sembra configurare, per così dire, una sorta di *pentimento operoso*, sia pure tardivo.

7.1. La *riforma promessa* potrebbe introdurre, nel nostro ordinamento, innovazioni ben più ampie rispetto a quelle che – per quanto si è detto – si possono attendere dalla sentenza della Corte di giustizia e dal *seguito* dinanzi alla nostra Corte costituzionale.

7.2. Ad esempio, si potrebbe innovare, tra l'altro, in tema di *conseguenze giuridiche* della lunga inadempienza del nostro paese – agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea – quale risulta dalla normativa sul *precariato scolastico statale*.

In tale prospettiva, si colloca – ad esempio – la *sostituzione esplicita* di un unico contratto di lavoro – a tempo indeterminato – alla successione di contratti di lavoro – a tempo determinato – stipulati tra le stesse parti..

Ne risulterebbe il superamento della contraria previsione di legge⁴⁷ e di giurisprudenza – anche di recente⁴⁸ – che nega la *conversione* – a tempo

⁴⁶ Vedi *linee guida* del Governo, *La buona scuola. Facciamo crescere il paese*, spec. § 1.6 e 1.7., pag.36 ss.

indeterminato, appunto – per i contratti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.⁴⁹

Parimenti utile potrebbe risultare, tuttavia, la previsione esplicita – quanto univoca – della *riforma promessa* nelle materie – parimenti problematiche – degli scatti di anzianità e del risarcimento di eventuali danni.⁵⁰

Questo e tanto altro resta affidato, tuttavia, alla *discrezionalità politica* di Governo e Parlamento.

Né può prescindere dall'obbligo costituzionale (art. 81) della *copertura finanziaria* della spesa.

⁴⁷ Vedi art. 36 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*.

⁴⁸ Vedi Cass. 10 settembre 2014, n. 19112 **e 30 dicembre, n.27481**, inedite a quanto consta.

⁴⁹ Senza che possa rilevare in contrario – a fronte della prospettata previsione della legge e del *diritto vivente* – la sostenibilità della proposta – in via interpretativa – di soluzioni alternative (rispetto alla negazione della conversione): vedi, per tutti, MENGHINI, *La conversione giudiziale dei rapporti precari con le pubbliche amministrazioni: cedono molte barriere*, in *Lavoro giur.*, 2011, 1238, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

Ciononostante, resta infatti l'esigenza di una soluzione definitiva, vincolante per tutti.

⁵⁰ Vedi Cass. 10 settembre 2014, n. 19112 **e 30 dicembre, n.27481, cit.**, quanto **al risarcimento dei danni**.

Sugli scatti di anzianità, vedi, da ultima, Cass. 2 gennaio 2015, n. 262.

Ne risulta – su entrambi i temi (risarcimento dei danni, appunto, e scatti di anzianità) – un contrasto di giurisprudenza, che il legislatore potrebbe comporre.

8. Resta aperto, tuttavia, il problema del *giudicato interno* sul *preariato scolastico statale* – che si sia formato precedentemente – in senso contrario o, comunque, diverso rispetto alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia.

8.1. La configurazione – come *ius superveniens*⁵¹ – delle sentenze della Corte di giustizia, ne comporta l'efficacia immediata nell'ordinamento nazionale.

8.2. Tanto basta per trovare applicazione nei giudizi di rinvio, che – dopo la cassazione di sentenza, investita da ricorso – proseguano, appunto, dinanzi al giudice di rinvio.⁵²

Infatti la sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia trova applicazione in tali giudizi – entro i limiti, beninteso, del *giudicato interno* – all'uopo *travalicando*, se del caso, il *principio di diritto* enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio.⁵³

⁵¹ Proposta dalla giurisprudenza *consolidata* della Corte di cassazione: vedi, per tutte, Cass. 9 ottobre 1998, n. 10035; 24 maggio 2005, n. 10939, in Gazzetta giur., 1998, fasc. 40, 46.

Parimenti suppone la prospettata configurazione – come *ius superveniens* – anche la Corte costituzionale, (ordinanza 28 giugno 2006, n. 252, in MGL 2006, 736, con nota di FRANZA), laddove restituisce gli atti al giudice remittente a seguito della sopravvenienza, appunto, di sentenza della Corte di giustizia.

⁵² In tal senso è la giurisprudenza *consolidata*: vedi per tutte, Cass. n. 5567/82, 4711/81, 1302/86, nonché 3312/83; 2238/85; 689/86; 3542/87; 3353/89; 978/90; 7097/93; 1281/94; 11799/95; 9015/99; 8403/01; 20128/13.

In dottrina, vedi, per tutti, Vedi M. DE LUCA, *Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, cit.spec. § 6, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

⁵³ Sul *travaicamento* del *principio di diritto*, vedi, per tutte Cass. 9 ottobre 1998 n. 10035.

Pare, invece, controverso se, nel giudizio di rinvio, le parti possano prendere – parimenti entro i limiti del *giudicato interno* – conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio, nel quale fu pronunciata la sentenza cassata..⁵⁴

Tale problema non si pone, tuttavia, nel nostro caso.

Infatti l'unica sentenza della Corte di cassazione – in materia di *precariato scolastico statale*.⁵⁵ – è stata di rigetto del ricorso dei *precari*.

8.3. Problematica risulta, invece, l'incidenza della sentenza della Corte di giustizia sul *giudicato interno*, che si sia formato precedentemente – sul *precariato scolastico statale* – in senso contrario o, comunque, diverso rispetto alla stessa sentenza della Corte di giustizia.

La giurisprudenza – sul punto – della Corte di giustizia evolve – diacronicamente – tra il *caso Lucchini*⁵⁶, da un lato, ed il *caso Pizzarotti*⁵⁷, dall'altro: il primo in tema di recupero di aiuti di stato – perché erogati in contrasto con diritto dell'Unione – ed il secondo in tema di appalti pubblici di lavori. .

8.4. Intanto la Corte di giustizia – grande sezione – ha enunciato, nel primo caso, il seguente principio:

“Il diritto comunitario osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale norma impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la

⁵⁴ Vedi M. DE LUCA, *Diritti di lavoratori flessibili, anche alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: patrimonio costituzionale comune versus declino delle garanzie*, cit.spec. § 6.

⁵⁵ vedi Cass. n. 10127 del 20 giugno 2012, cit.

⁵⁶ Vedi Corte giust., grande sezione; 18 luglio 2007, causa C-119/05, *caso Lucchini*, in Foro it., 2007, IV, 532, con nota di SCODITTI, *Giudicato nazionale e diritto comunitario*, al quale si rinvia per riferimenti ulteriori.

⁵⁷ Vedi, da ultima, Corte Giust. 10 luglio 2014, in causa C-213/13. *Caso Pizzarotti* Inedita (a quanto consta).

cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della commissione divenuta definitiva”.⁵⁸

8.5. Ora tale sentenza della *grande sezione* poteva, bensì, indurre a ritenere di generale applicazione il prospettato contrasto – con il diritto dell’Unione – della *intangibilità* del *giudicato interno*, in senso contrario o, comunque, diverso rispetto a pronuncia sopravvenuta della Corte di giustizia.

In altri termini, non ne sarebbe risultata preclusa – in nessun caso – la riproposizione – sulla base della sopravvenuta interpretazione del diritto dell’Unione, proposta dalla Corte di giustizia – della stessa domanda che, in precedenza, era stata respinta con autorità di giudicato.⁵⁹

C’era da domandarsi, tuttavia, se il principio dovesse, invece, ritenersi limitato al solo *caso* – preso in considerazione dalla *grande sezione* – del “*recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario*”.

La risposta positiva – alla domanda prospettata – della giurisprudenza successiva della Corte di giustizia, tuttavia, risulta temperata da significative integrazioni e precisazioni.

In altri termini, non sembra restaurata – per così dire – la *intangibilità* del *giudicato interno* (art. 2909 c.c.), in senso contrario o, comunque, diverso rispetto a sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia.

8.6. Il principio – enunciato dalla *Grande sezione* – è stato, infatti, successivamente limitato – in forma esplicita – alla *situazione del tutto particolare* delle sentenze della Corte di giustizia – sopravvenute, appunto, al *giudicato interno* in senso contrario – nelle quali siano “*in questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e*

⁵⁸ Così, testualmente, Corte giust., grande sezione; 18 luglio 2007, causa C-119/05, cit..

⁵⁹ Vedi SCODITTI, *op. cit.*, *spec.* § 3.

l'Unione europea" (come nella materia di aiuti di Stato, alla quale si riferiva *grande sezione*) .⁶⁰

8.7. Per ogni altra sentenza della Corte di giustizia – compresa, quindi, quella che ci occupa – risulta contestualmente enunciato, nel caso *Pizzarotti*, il diverso principio seguente:

“Se le norme procedurali interne applicabili glielo consentono, un organo giurisdizionale nazionale, come il giudice del rinvio, che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE, deve o completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici di lavori o ritornare su tale decisione, per tener conto dell’interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte medesima”.

Con l’enunciato principio, sembra concorrere, tuttavia, la *ratio decidendi* a delimitare l’ambito, entro il quale si *“deve o completare la cosa giudicata (.....)o ritornare su tale decisione, per tener conto dell’interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte (di giustizia)”*.

8.8. Intanto risulta esplicitamente dallo stesso *principio* – oltre che il rinvio a *“norme procedurali interne applicabili (che) glielo consent(ano)”* – anche la individuazione esplicita – quale destinatario del dovere, alternativamente imposto – di qualsiasi *“organo giurisdizionale nazionale, (.....), che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE”*.

Pare, questo, (anche) il caso dell’unica sentenza della Corte di cassazione – in materia di *precaricato scolastico statale*.⁶¹ – che ha confermato, in ultima

⁶⁰ Sul punto, vedi, da ultima, Corte Giust.10 luglio 2014, in causa C-213/13,

istanza, il rigetto di domande dei *precari*, senza previamente disporre – pure essendovi obbligata (ai sensi dell’articolo 267 TFUE) – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

8.9.Peraltro la *ratio decidendi* si articola nei passaggi essenziali seguenti:

- “qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici di lavori.”

- “detta normativa contiene norme essenziali del diritto dell’Unione” quali – nel caso considerato dalla stessa sentenza – i “.*principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza ai fini dell’apertura di una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri*”.

Parimenti mira – ad assicurare, l’applicazione di principi dell’ordinamento dell’Unione europea – la sentenza della Corte di giustizia sul nostro *precariato scolastico statale*.

Tanto basta per proporre, in termini problematici, alcune conclusioni.

8.10.Intanto riposano – sul *primato* dell’ordinamento dell’Unione europea, che nel nostro ordinamento é fondato (anche) su fonte interna (articolo 11 della costituzione)⁶² – i prospettati limiti alla *intangibilità* (articolo 2909 c.c.)

⁶¹ vedi Cass. n. 10127 del 20 giugno 2012, cit.

⁶² La fonte interna (art. 11 e 117, 1° comma, cost.) si coniuga, infatti, con la *dichiarazione relativa al numero 17* – allegata al Trattato UE, cit.

del *giudicato interno*, che sia contrario o, comunque, diverso rispetto a sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia.

C'è da domandarsi, quindi, se la *prevalenza* dell'ordinamento dell'Unione, che ne risulta – rispetto a qualsiasi fonte, anche costituzionale degli ordinamenti nazionali – possa fermarsi dinanzi alla *intangibilità*, che una fonte – dell'ordinamento nazionale (art. 2909 c-c.), appunto – stabilisce per il proprio *giudicato interno*, ancorché risulti in contrasto, appunto, con il diritto dell'Unione, come interpretato da sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia.

Né può essere trascurato – in tale prospettiva – che le stesse sentenze della Corte di giustizia sono *fonti* dell'ordinamento dell'Unione, al pari delle norme (dei trattati, dei regolamenti e delle direttive), che ne risultano interpretate dalla stessa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale oppure di procedura d'infrazione.⁶³

8.11.A prescindere dalla soluzione del problema – sul piano generale – meritano considerazione particolare, tuttavia, alcuni *casì*.

Intanto il richiamo esplicito dello stesso principio – a qualsiasi “*organo giurisdizionale nazionale, (.....), che abbia statuito in ultima istanza senza che prima fosse adita in via pregiudiziale la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE*” – evoca palesemente, come è stato anticipato, (anche) il *caso* dell'unica sentenza della Corte di cassazione – in materia di *precaricato scolastico statale*.⁶⁴ – che ha confermato, in ultima istanza, il rigetto di domande dei *precari*, senza previamente disporre – sebbene fosse

⁶³ Sulla attribuzione alle sentenze della Corte di giustizia del valore di ulteriore fonte del diritto comunitario (ed. ora, dell'Unione europea), vedi: Corte giust. 13 maggio 1981, causa 66/80, cit.; 6 luglio 1995, causa 62/93, cit.; Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168, cit.; 11 luglio 1989, n. 389, cit.6; 23 aprile 1985, n. 113, cit.. Anche la Corte di cassazione attribuisce espressamente tale valore alle sentenze della Corte di giustizia, nel senso che esse ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità; tale efficacia andrebbe riconosciuta a tutte le sentenze della corte che siano emesse in sede contenziosa o pregiudiziale: v. Cass., sez. un., 11 novembre 1997, n. 11131cit..

⁶⁴ vedi Cass. n. 10127 del 20 giugno 2012, cit.

obbligata (ai sensi dell'articolo 267 TFUE) – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

8.12. Parimenti meritevole di considerazione particolare – sia pure per ragioni diverse – sembra il caso della successione di contratti di lavoro a tempo determinato, che – dopo il *giudicato interno*, in senso contrario rispetto alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia – prosegua tra le stesse parti.

Infatti sembra imporlo la palese esigenza di *unitarietà* del rapporto di lavoro.

8.13. Resta, in ogni caso, il problema della individuazione di un *percorso* idoneo a superare – in forza del *primato* dell'ordinamento dell'Unione – limiti che, nel nostro ordinamento, derivano dalla *intangibilità* (art. 2909 c.c.) del *giudicato interno*, ove questo risulti in contrasto con sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia.

8.14. In tale prospettiva, costituisce certamente un ostacolo – da superare o, comunque bypassare – il rinvio della Corte di giustizia – nel caso *Pizzarotti* – a “*norme procedurali interne applicabili (che) prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale (nonché), conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, (.....), in materia (....)*” – nel nostro caso – di contratto di lavoro a tempo determinato.

Il mancato reperimento di *norme procedurali* siffatte – nel nostro ordinamento – ne imporrebbe, all'evidenza, un intervento innovativo.

Né questo può ritenersi riservato al legislatore.

8.15. Intanto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – in pendenza di giudizio dinanzi a giudice comune nazionale – potrebbe consentire, infatti, il completamento – con riferimento specifico al caso, che ci occupa, del *preariato scolastico statale* – del percorso giurisprudenziale avviato, dalla Corte, nel caso *Lucchini* e concluso – per il momento – nel caso *Pizzarotti*.

8.16. Tuttavia sembra parimenti funzionale – allo stesso obiettivo – l'ampliamento dei motivi di *revocazione* (art. 395 ss.) – anche delle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis c.p.c.) – allo scopo, appunto, di “*completare la cosa giudicata costituita dalla decisione che ha condotto a una situazione contrastante con la normativa dell’Unione* – come pare imposto dalla Corte di giustizia, nel caso *Pizzarotti* – o *ritornare su tale decisione, per tener conto dell’interpretazione di tale normativa offerta successivamente dalla Corte medesima*”.

8.17. Il prospettato ampliamento dei motivi di revocazione pare realizzabile, infatti, dalla nostra Corte costituzionale – all'uopo investita dalla proposizione di questione di legittimità costituzionale (in relazione agli art. 11 e 117, comma primo, Cost.), in pendenza di giudizio dinanzi a giudice comune nazionale – sulla falsariga dell'analogo ampliamento dei *motivi di revisione* nel processo penale (art. 630 c.p.p.) – sia detto, beninteso, in termini problematici – parimenti allo scopo di *conformarsi* a sentenza sopravvenuta di Corte soprannazionale (in quel caso, la Corte EDU).

Dopo il *monito* al legislatore⁶⁵ – per la *conformazione*, appunto, del nostro ordinamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

⁶⁵Vedi Corte cost. 30 aprile 2008, n. 129, in Foro it., 2009, I, 103; annotata da CHIAVARIO e da MANTOVANI (in Giur. Cost. 2008, 1506 e 2579)

libertà fondamentali – la Corte costituzionale infatti – a fronte dell’inerzia de legislatore – ha dichiarato la illegittimità costituzionale (in relazione agli art. 117, comma 1, cost.e 46 della stessa Convenzione) della disposizione (art. 630 c.p.p., cit.) recante l’elenco dei motivi di revisione.⁶⁶

8.18.C’è da domandarsi, tuttavia, se analoga questione di legittimità costituzionale (in relazione agli art 11 e 117, comma primo, cost., appunto, e 47, comma primo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)⁶⁷ possa essere proposta per le disposizioni (art. 395 ss., 391 bis c.p.c., cit.) – che recano l’elenco dei motivi di revocazione – in quanto non includono, tra i *motivi di revocazione* appunto, la sopravvenienza di sentenza della Corte di giustizia in senso contrario o, comunque, diverso rispetto al *giudicato interno* precedente.

Il problema, all’evidenza, resta aperto.

⁶⁶ Vedi Corte cost.7 aprile 2011, n. 113, in Foro it., 2013, I, 802, con nota di CALO’; annotata da UMBERTIS, REPETTO e LONATI, in Giur. Cost.2011, 1523.

⁶⁷ L’articolo 47, comma primo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce, infatti, testualmente: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”

ABSTRACT.

***Grand arrêt* della Corte di giustizia dell'Unione europea – sul nostro *precariato scolastico statale* – sebbene non rechi principi innovativi .**

Ne risulta, infatti, il contrasto della disciplina interna con il diritto dell'Unione.

Non comporta, tuttavia, l'espunzione dal nostro ordinamento, né la *non applicazione* della normativa interna confliggente.

Il *seguito* della stessa sentenza della Corte di giustizia dinanzi alla nostra Corte costituzionale – che ha disposto il rinvio pregiudiziale – concorre, in tale prospettiva, con la *stabilizzazione ope legis* – per i *precari della scuola statale* – quale la *stabilizzazione promessa* dal Governo.

Resta aperto, tuttavia, il problema del *giudicato interno* sul *precariato scolastico statale*, che si sia formato – precedentemente – in senso contrario o, comunque, diverso rispetto alla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia.

